

01066/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO -Rel e Primo Pres.f.f.-
Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio
dell'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, rappresentato e
difeso dagli avvocati PIETRO BIMBI, ARMANDO
PASQUINELLI, giusta delega in calce al ricorso;

2005

- ricorrente -

6168

contro

Oggetto

Acque pubbliche
Ripristinamento slanni

R.G.N. 29293/02

Cron. 1066

Rep. 323

Ud. 01/12/05



DITTA ARREDAMENTI BENASSI DI BENASSI FALIERO, in persona del titolare pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SACCHI, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 110/01 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 09/11/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/05 dal Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 21 dicembre 1996 la ditta Faliero Benassi, in persona dell'omonimo titolare, conveniva davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Firenze l'Amministrazione provinciale di Lucca e, premesso che quest'ultima, in quanto delegata della Regione Toscana, non aveva provveduto alla necessaria manutenzione delle opere di bonifica relative alle acque del torrente Guappero che



il 16 e il 19 novembre 1991 erano tracimate a causa della rottura dell'argine, chiedeva che la convenuta fosse condannata a risarcirle i danni, per complessive L. 1.289.257.000, che le erano derivati dall'allagamento del proprio magazzino e che erano stati rilevati mediante un accertamento tecnico preventivo disposto dal Pretore di Lucca.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione provinciale convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di competenza del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, in base al rilievo, da un lato, che l'evento dannoso era imputabile a cause estranee al suo comportamento, essendo addebitabile alla eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche e, dall'altro, che l'ammontare dei danni era inferiore a quello preteso, non essendo, oltre tutto, utilizzabile l'accertamento disposto dal Pretore di Lucca.

Acquisito l'accertamento tecnico preventivo e disposta consulenza tecnica d'ufficio (e, inoltre, autorizzato il deposito, da parte della convenuta, di due relazioni tecniche espletate in altri giudizi svoltisi per i medesimi fatti), il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con sentenza del 30 agosto 1999,



disattesa l'eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda della ditta Benassi e condannava l'Amministrazione convenuta a risarcire i danni alla medesima, per l'ammontare di L. 1.223.181.846, oltre a L. 606.318.057 a titolo di interessi compensativi.

Questa decisione, impugnata dall'Amministrazione provinciale di Lucca, veniva confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 9 novembre 2001.

Il Tribunale Superiore osservava, in via preliminare, che le domande dirette alla condanna delle pubbliche amministrazioni al risarcimento dei danni sono devolute alla cognizione dei tribunali regionali delle acque, chiamati a valutare le scelte discrezionali della P.A. per la tutela di interessi generali in materia di acque pubbliche, quando i danni in questione sono conseguenza immediata e diretta della esecuzione, della manutenzione e del funzionamento di un'opera idraulica, essendo viceversa riservate al giudice ordinario quelle pretese che si ricollegano solamente in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque, in caso di comportamenti materiali, commissivi o omissivi, che si esauriscono in atti meramente esecutivi.



Sempre in via pregiudiziale, poi, il giudice dell'impugnazione rilevava che le nullità denunciate dall'appellante relativamente al giudizio di primo grado non consentivano di rinviare la causa al primo giudice, dal momento che tale rinvio è consentito solamente nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che in tutti gli altri casi il giudice dell'appello deve provvedere, ove possibile, alla rinnovazione degli atti nulli.

Nel merito, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche affermava che l'Amministrazione provinciale di Lucca non aveva negato di aver provveduto alla manutenzione dell'argine del torrente Guappero, ma si era limitata a contestare, per la prima volta nel giudizio di appello ma senza fornire prova adeguata, che l'argine fosse compreso nelle opere di bonifica in relazione alle quali era stata conferita la delega da parte della Regione Toscana in base all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 83, ragion per cui fondatamente era stata ritenuta la responsabilità dell'appellante, dovendosi escludere, anche tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuta la relazione tecnica prodotta in causa dalla medesima appellante, l'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a few loops.



verificatesi alla fine dell'anno 1991; non poteva avere rilievo, secondo il Tribunale Superiore, la circostanza che con legge statale n. 505 del 23 dicembre 1992 fosse stata prevista l'erogazione di provvidenze conseguenti ai danni cagionati dagli eventi alluvionali verificatisi in quel determinato periodo, avendo con tale disciplina il legislatore inteso far concorrere lo Stato nell'opera di sistemazione del patrimonio idrogeologico della Toscana indipendentemente dalla imputazione della responsabilità agli enti locali per i danni causati dal loro colpevole comportamento.

Da ultimo il Tribunale osservava che poteva essere utilizzato l'accertamento tecnico preventivo, disposto dal Pretore di Lucca in presenza di una eccezionale urgenza, anche perché dovevano essere recipite le conclusioni di tale accertamento preventivo solo riguardo alla descrizione dei beni dello stabilimento del Benassi, che erano stati sommersi dalle acque tracimate, mentre dall'Amministrazione provinciale non erano state formulate censure in ordine alla valutazione dei danni effettuata nella consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio di primo grado.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical stroke.



Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione provinciale di Lucca, che ha dedotto sei distinti motivi.

Ha resistito con controricorso la Ditta Arredamenti Benassi.

Motivi della decisione

Con il quinto motivo dell'impugnazione, che in ordine logico va esaminato con priorità, l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 140 lett. e) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e, dopo avere richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione della competenza nella materia delle acque pubbliche, sostiene che il Tribunale Superiore avrebbe dovuto dichiarare la competenza del giudice in sede ordinaria (e non quella del Tribunale Regionale delle Acque), dato che la ditta Benassi si era limitata a dedurre un generico difetto di manutenzione dell'argine del torrente Guappero, derivante dalla sua rottura, da considerarsi come un atto meramente esecutivo, avulso da qualsiasi comportamento riconducibile alla carenza o a ritardi nei lavori di riparazione o ripristino e, quindi, non ricollegabile alle attribuzioni



pubblicistiche dell'amministrazione. Aggiunge la ricorrente che l'incompetenza del giudice adito deriva, a maggior ragione, dalla prospettazione della responsabilità da parte della ditta Benassi, che ha invocato gli artt. 2051 e 2053 c.c., facendo, quindi, riferimento ad ipotesi di responsabilità oggettiva.

Questo motivo è privo di fondamento.

Come bene è stato affermato nella sentenza impugnata, per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 140 lett. e) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque; infatti la

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implicino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (v., da ultimo, Cass. 8 marzo 2005 n. 5045 e, in precedenza, Cass. 12 gennaio 2001 n. 385 e Cass. 1 dicembre 2000 n. 15366). Pertanto, allorchè venga dedotto, come nel caso in esame in base alla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda introduttiva del giudizio, che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione in relazione alla sopra indicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicchè la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (Cass. 27 giugno 2001 n. 8805 e Cass. 6 luglio 1999 n. 6955).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a small mark.



Con il quarto motivo del ricorso, del quale, sempre in ordine logico, va poi compiuto l'esame, l'amministrazione ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione di diverse norme contenute nel r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (artt. 200, lett. b, da 147 a 210 e, in particolare, "erronea interpretazione" dell'art. 208), in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e, dopo avere elencato le nullità, che, a suo dire, erano state poste in essere nel giudizio di primo grado e che si erano risolte in altrettanti vizi della costituzione del giudice o nella violazione del principio del contraddittorio - e, precisamente, la pronuncia di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza istruttoria che aveva consentito il deposito dell'accertamento tecnico preventivo, la mancata discussione della causa davanti al collegio, l'irrituale scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza di primo grado - si duole del fatto che il Tribunale Superiore, limitandosi a ritenerle assorbite nei motivi di impugnazione, non abbia considerato che tali nullità, in violazione del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, avevano inficiato l'intero processo, perché questo si era



svolto mediante applicazione di regole processuali diverse da quelle dettate dalla legge speciale.

Anche questo motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata, nella parte in cui è stata presa in esame la corrispondente censura dedotta nell'atto di appello, è stato affermato che, anche a voler ritenere che le irregolarità denunciate con riferimento ad attività poste in essere nel giudizio di primo grado integrassero nullità assolute, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e quindi insanabili, tuttavia doveva essere applicata alla fattispecie la disposizione contenuta nell'art. 161, primo comma, c.p.c., che disciplina la conversione delle nullità in motivi di impugnazione.

Questa argomentazione, che si basa sulla corretta interpretazione delle disposizioni del codice di rito che disciplinano la nullità degli atti processuali, si sottrae alle censure della ricorrente, che si risolvono, come è dato comprendere, nella doglianza relativa alla mancata dichiarazione della nullità dell'intero processo di primo grado con conseguente rinvio della causa al primo giudice. Senonchè, come pure correttamente è stato deciso dal Tribunale Superiore delle Acque, la ricorrente non considera che



tale rinvio non poteva essere effettuato, ostandovi gli artt. 353 e 354 c.p.c., i quali, come è noto, regolano le ipotesi di rimessione del processo al primo giudice da parte del giudice di appello solamente nei casi espressamente previsti: vale a dire, quando viene affermata la giurisdizione negata dal primo giudice (art. 353), o quando si accerta "la nullità della notificazione della citazione introduttiva", o quando si rileva che "nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte", ovvero quando viene dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161, secondo comma c.p.c., per la mancata sottoscrizione del giudice (art. 354, primo comma), oppure viene riformata "la sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308" (art. 354, secondo comma). La rimessione della causa al primo giudice, pertanto, non è consentita in ogni altra ipotesi, sicché legittimamente nella sentenza impugnata è stato affermato che, qualora ricorrano altri casi di nullità del processo di primo grado, il giudice di appello deve esaminare il merito della controversia per emanare la relativa pronuncia, "limitandosi a disporre, in quanto possibile, la

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



rinnovazione degli atti nulli a norma dell'art. 356 c.p.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 354".
Esame del merito che da parte del Tribunale Superiore delle Acque, nel caso di specie, è stato poi regolarmente compiuto, senza che da parte della ricorrente, in ordine a tale *modus procedendi* sui singoli punti costituenti altrettanti accertamenti di fatto, sia stata formulata alcuna specifica censura.

Passando all'esame dei motivi primo e secondo dell'impugnazione, che, essendo connessi, vanno congiuntamente trattati e con i quali vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione di diverse disposizioni di legge e regolamentari (gli artt. 5 r.d. 25 luglio 1904 n. 523, come modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774, 88 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, 11 legge della Regione Toscana 5 maggio 1994 n. 34, 2053, c.c., d.m. 6 novembre 1931), in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., deduce la ricorrente che il Tribunale Superiore delle Acque, nonostante l'espressa eccezione di parte, ha ommesso di individuare "la qualifica e l'esatta classificazione dell'opera" e, quindi, di stabilire, in base alle norme di legge e al decreto ministeriale sopra indicati, che le opere attinenti al torrente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



Guappero, all'epoca in cui si erano verificati i fatti per cui è causa (novembre 1991), dovevano essere considerate come opere idrauliche di seconda categoria (e non di terza né, tanto meno, di bonifica); con la conseguenza che la competenza amministrativa sulle stesse, a quel tempo, apparteneva allo Stato, mentre erano assegnate alla competenza della Regione Toscana, con delega delle relative funzioni alle varie province, esclusivamente le opere concernenti la bonifica (dato che, solamente in epoca successiva - e, perciò, senza rilievo alcuno ai fini della decisione del giudizio per cui è causa - da parte della legge della Regione Toscana n. 83 del 1977 alcune opere idrauliche erano state parificate a quelle di bonifica sotto il profilo delle competenze amministrative). E da tutte queste argomentazioni la ricorrente trae la conclusione che il soggetto responsabile dei danni derivati alla ditta Benassi, contrariamente a quanto è stato deciso nella sentenza impugnata, doveva essere individuato nello Stato, il quale, essendo il soggetto giuridico proprietario dei beni, era obbligato a provvedere alla relativa manutenzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

Anche queste censure sono prive di fondamento.



Nell'affermare la responsabilità della Provincia di Lucca, in quanto delegata dalla Regione Toscana per l'attività di manutenzione dell'argine del torrente Guappero, il Tribunale Superiore delle Acque ha asserito che l'eccezione relativa alla diversa natura delle opere (idrauliche di seconda categoria e non di bonifica), dedotta dalla medesima Provincia solamente nel giudizio di appello, era rimasta sfornita di idonea dimostrazione, dal momento che la prova non poteva trarsi dalle reciproche note che la stessa Provincia di Lucca e la Regione Toscana si erano scambiate in epoca successiva ai fatti per cui è causa e dalle quali risultava che la Provincia aveva chiesto di classificare l'opera come idraulica di terza categoria e la Regione aveva risposto con un invito al Genio civile di effettuare un riassetto del territorio. Né, a detta del Tribunale, il convincimento sulla (dedotta dalla appellante) diversa natura delle opere poteva desumersi dalla consulenza tecnica dell'Arch. Giustiniani, depositata dalla medesima appellante, dato che nella relazione tecnica era stato fatto riferimento solamente al suddetto scambio di corrispondenza.

Questa motivazione si sottrae al sindacato di legittimità, noto essendo che, per costante



giurisprudenza e in relazione all'ordinamento attualmente vigente, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, sia in unico grado che in grado di appello, è proponibile solamente in virtù della norma contenuta nell'art. 111 della Costituzione per effetto dei limiti posti al giudizio di legittimità dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, con la conseguenza che la motivazione posta a base delle stesse può formare oggetto di esame e di valutazione da parte della Corte di Cassazione non già sotto i profili indicati dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ma solamente quando siano stati denunciati vizi di nullità della sentenza per un difetto di conformità della stessa al modello previsto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. (motivazione del tutto mancante o soltanto apparente) o per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr., fra le tante pronunce, Cass. Sez. Un. 7 agosto 2001 n. 10892 e Cass. Sez. Un. 9 luglio 2001 n. 9321). Ne deriva che le argomentazioni svolte nei due motivi del ricorso e dirette a sottrarre l'Amministrazione provinciale alla affermazione della responsabilità per i danni subiti dalla controricorrente non possono essere prese in considerazione dalla Corte proprio perché la decisione impugnata è stata basata



sull'assunto sopra indicato (impossibilità di accedere alla tesi concernente la diversa natura delle opere, prospettata dalla appellante, per carenza di prova), che costituisce motivazione esistente e non meramente apparente (in quanto del tutto logica e coerente).

Con il terzo motivo, con il quale vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2053 c.c. (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.), l'Amministrazione provinciale di Lucca sostiene che il Tribunale Superiore delle Acque, senza considerare che "l'asserita trasgressione da parte della P.A. agli obblighi di comune prudenza non si estende fino all'obbligo di prevedere eventi imprevedibili ed improbabili come le alluvioni", non ha tenuto conto - come prova idonea a superare la presunzione posta dal suddetto art. 2053 c.c. e, quindi, tale da interrompere il nesso di causalità - degli eventi atmosferici che nel mese di novembre 1991 avevano interessato la zona in cui aveva sede la ditta Benassi, consistenti in precipitazioni piovose eccezionali per quantità ed intensità ed integranti il caso fortuito o la forza maggiore. Tali elementi di prova emergevano dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 5 ottobre 1992 e

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



nella legge 23 dicembre 1992 n. 505, che, riconoscendo la suddetta eccezionalità degli eventi atmosferici, con la dichiarazione dello stato di calamità naturale, avevano attribuito al Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di individuare le opere necessarie per la riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture e alla sistemazione del dissesto anche mediante l'opportuna attività di prevenzione.

Il motivo è infondato.

Per disattendere le censure formulate dalla ricorrente basta richiamare il principio di diritto sopra enunciato sui limiti del sindacato di legittimità con riferimento al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Nella sentenza, infatti, è stato affermato che in base alla consulenza tecnica Giustiniani, "prodotta in atti dalla stessa Amministrazione provinciale di Lucca", doveva escludersi "ogni carattere di eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche verificatesi nel novembre 1991, dato che le stesse erano state ampiamente superate nel ventennio precedente senza che si verificasse alcuna tracimazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



degli argini"; ed è stato aggiunto che, se era vero che per le suddette precipitazioni era stato dichiarato lo stato di calamità con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1992 e che con la legge n. 505 del 23 dicembre 1992 era stata prevista la concessione alle Regioni di varie provvidenze per interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture e alla prevenzione nonché l'attuazione di opere di presidio e di sistemazione, era altrettanto vero che non potevano superarsi le risultanze della consulenza tecnica, dal momento che l'intervento dello Stato era stato disposto "indipendentemente da ogni accertamento che i danni verificatisi fossero dipesi da forza maggiore" con esenzione di qualsiasi "responsabilità degli enti locali per i danni subiti dai privati".

Questa motivazione, che sorregge la sentenza impugnata su questo punto della controversia, è non solo esistente e non meramente apparente, ma addirittura congrua, logica, sufficiente e, quindi, del tutto conforme al modello previsto dall'art. 132 n. 4 del codice di rito.

Con il sesto ed ultimo motivo dell'impugnazione l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione o

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, more complex flourish.



la falsa applicazione degli artt. 167, 200 lett. b) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, 693, 696, 698 c.p.c. e, innanzi tutto, lamenta che il Tribunale Superiore delle Acque abbia ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo disposto dal Pretore di Lucca, senza considerare, per un verso, che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si estende anche ai procedimenti di istruzione preventiva relativi alle materie assegnate alla sua cognizione e, per un altro verso, che la suddetta competenza non può essere derogata per effetto delle condizioni di eccezionale urgenza sulle quali si fonda la relativa domanda (a parte che, nel caso in esame, non sussisteva il requisito in questione, dato che non doveva essere confusa l'eccezionalità dell'evento con l'eccezionalità dell'urgenza). Sostiene, inoltre, la medesima ricorrente che il giudice dell'appello non ha tenuto conto dei limiti posti dalla legge all'indagine che può essere compiuta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, potendo lo stesso solamente descrivere lo stato dei luoghi o la condizione delle cose senza poter esprimere alcuna valutazione, la quale deve essere effettuata nel successivo giudizio anche



per mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice competente per il merito: il che, a detta della ricorrente, non è avvenuto nel caso di specie, con conseguente nullità del suddetto accertamento tecnico preventivo e della successiva consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito.

Tutte queste censure sono prive di fondamento.

Non è dubbio, sotto il profilo giuridico, che anche ai giudici specializzati sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva con riferimento ai giudizi agli stessi devoluti, con la conseguenza che l'accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad un altro giudice è affetto da nullità; regola, codesta, che trova applicazione, in base al principio di diritto riportato nel ricorso per cassazione (Cass. 24 marzo 1992 n. 3611), anche nelle materie attribuite dalla legge alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche. E, parimenti, non è dubbio che, per costante giurisprudenza, in sede di accertamento tecnico preventivo deve essere eseguita la semplice descrizione dei luoghi o delle cose, essendo riservata la relativa valutazione al giudice che deve decidere il merito della controversia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.



Senonchè, come queste Sezioni Unite civili hanno avuto modo in passato di affermare, gli elementi emersi dai procedimenti di istruzione preventiva e, in particolare, da un accertamento tecnico preventivo disposto dal presidente del tribunale civile (o dal pretore, secondo l'abrogata disciplina), di cui agli artt. 692 e segg. c.p.c., pur non potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei tribunali delle acque, possono, per converso, essere legittimamente allegati dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto storico, alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in essi rappresentata, specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente nominato dallo stesso tribunale delle acque (sentenza n. 11933 del 25 novembre 1998).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

Nel caso in esame, è stata posta in essere la situazione or ora indicata.

Premesso che la ricorrente, nonostante la dedotta nullità degli atti (e dell'intero processo di primo grado: v. quanto è stato esposto nella trattazione del motivo n. 4 del ricorso), tuttavia non ha contestato il



fatto che nel giudizio di appello siano state utilizzate le conclusioni (con le relative considerazioni) della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado e, inoltre, tenuto conto dei più volte indicati limiti al potere che ha la Corte di sindacare la sentenza impugnata, va rilevato che, come risulta dalla motivazione che sorregge quest'ultima, la determinazione dei danni liquidati alla ditta Benassi è stata basata solamente sulla valutazione fatta nella suddetta consulenza tecnica, essendo stato l'accertamento tecnico preventivo tenuto presente in relazione alla semplice descrizione "dei beni rimasti sommersi dalle acque del torrente Guappero nello stabilimento della società attrice". Il che dimostra l'inconsistenza di tutte le censure formulate dalla ricorrente, considerato, in primo luogo, che le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo sono state acquisite "alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in esso rappresentata" (v. il principio di diritto sopra richiamato); in secondo luogo, che la medesima ricorrente non contesta che la situazione dei luoghi fosse diversa da quella descritta in sede di accertamento preventivo e poi recepita nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di



merito; e, in terzo luogo e come è stato sopra accennato, che non corrisponde al vero l'assunto secondo cui ogni valutazione sia stata basata sulle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dato che il Tribunale Superiore ha avuto cura di precisare che la valutazione dei beni rimasti danneggiati era stata affidata al consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale regionale (addirittura senza che da parte dell'appellante fossero state formulate censure di sorta).

Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, poichè la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure formulate dall'Amministrazione provinciale di Lucca, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare alla ditta Benassi gli onorari e le spese di questa fase del giudizio.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla ditta Benassi le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.100,00 (quattromilacenti/00), di cui € 4.000,00 per onorari e 100,00 per spese vive, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.



Così deciso in Roma il 1° dicembre 2005

Il Presidente estensore

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **20 GEN. 2006**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista